



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 40/TFT del 14 febbraio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 40/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 10 febbraio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 195

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.

Proc.8848/269pfi19-20/MDL/jg del 15.01.2020 (Coppa Italia Dilettanti).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Riso Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Fc Costa D'amalfi, per la violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dal successivo art 19, comma 4 del C.G.S.; calciatore: Vissicchio Gerardo n.5.07.1994 (gara Coppa Italia Dilettanti del 4.09.2019 e 11.09.2019) per violazione dell'art.4, comma 1 in relazione a quanto prescritto dal successivo art 19, comma 4 del C.G.S; dirigenti accompagnatori: sigg. Gatti Ciro (1 gara) e Armenate Giuseppe (1 gara) della società Asd Fc Costa D'amalfi per la violazione di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art.19 comma 4 dello stesso C.G.S.; La società Asd Fc Costa D'amalfi per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore indicato in epigrafe era stato impiegato nelle gare di Coppa Italia Dilettanti di cui al deferimento dalla società Asd Fc Costa D'amalfi, nonostante in corso di squalifica ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Gatti Ciro (1 gara) e Armenate Giuseppe (1 gara) della società Asd Fc Costa D'amalfi ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. De Riso Salvatore di aver consentito al calciatore Vissicchio la partecipazione a gare di Coppa Italia Dilettanti, benché in corso di squalifica. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fc Costa D'amalfi ed il suo presidente Sig. De Riso Salvatore, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a

mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vissicchio Gerardo due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Gatti Ciro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Armenate Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente De Riso Salvatore la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Fc Costa D'amalfi € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe è stato schierato in posizione irregolare, in quanto squalificato nelle gare del 4.09.2019 e 11.09.2019, valevoli per la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare parzialmente le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sig. De Riso Salvatore la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; calciatore Vissicchio Gerardo la sanzione della squalifica per (1) una gara; dirigenti accompagnatori sigg. Gatti Ciro e Armenate Giuseppe la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre ciascuno; per la società Asd Fc Costa D'amalfi la sanzione dell'ammenda di euro 100,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 186**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.**

**Proc.6405/1346pfi18-19/MS/CS/cf del 18.11.2019 (Campionato e Coppa U19 calcio a Cinque).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig.ra Medolla Roberta n.04.04.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Cavese per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art. 39 e 43 commi 1 e 6 e artt. 45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. De Rosa Antonello (7 gare), della società Asd Sporting Cavese per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Cavese per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., ora trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati nel procedimento erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Cavese, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal sig. De Rosa Antonello con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig.ra Medolla Roberta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie

difensive. La Asd Sporting Cavese ed il suo presidente Sig.ra Medolla Roberta, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente De Rosa Antonello la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Medolla Roberta la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Sporting Cavese la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori di cui al deferimento non erano tesserati per la soc. Asd Sporting Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stato impegnato in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare parzialmente le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sig.ra Medolla Roberta la sanzione di mesi (5) cinque di inibizione; dirigente accompagnatore sig. De Rosa Antonello la sanzione di mesi (5) cinque di inibizione, per la società Asd Sporting Cavese non procedere poiché cessata tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 185**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.**

**Proc.62319/1291pfi18-19/CS/ps del 13.11.2019.**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Marco Manna n.1.09.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Phoenix, per rispondere della violazione degli artt.1bis comma 1 CGS. Art.4, comma 1 del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1, punto 2.6 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2018/2019, per aver organizzato provini non autorizzati di giovani calciatori, ai quali hanno partecipato tesserati della società dallo stesso presieduta; la Società Asd Phoenix per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi deell'art.4, comma 1, del C.G.S. in vigore al 16.06.2019 (art.6, comma 1), del vigente C.G.S., per le azioni e comportamenti posti in essere dal proprio presidente.**

All'udienza del 10.02.2020 il difensore della società, chiedeva per i deferiti l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Marco Manna la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di 9 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Phoenix la sanzione di euro 600,00 (seicento,00) di ammenda (s.b. euro 900,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**Al Presidente sig. Marco Manna la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di 9 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Phoenyx la sanzione di euro 600,00 (seicento,00) di ammenda (s.b. euro 900,00 di ammenda ridotta come sopra).**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**FASC. 183**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.**

**Proc.6043/1585pfi18-19/MS/CS/sds del 11.11.2019 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Maurizio Merola n.29.04.1979, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Futsal Anгри C5, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; calciatore: Vittorio Cardillo n.29.02.1984, (gara del 12.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39, 43 e 45 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Alfredo Esposito (1 gara), della società Asd Futsal Anгри C5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Futsal Anгри C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Anгри C5 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Alfredo Esposito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Maurizio Merola l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Anгри C5 ed il suo Presidente Sig. Maurizio Merola, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vittorio Cardillo due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Alfredo Esposito la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per il Presidente Maurizio Merola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Futsal Anгри C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Anгри C5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato

tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare**

**in accoglimento del deferimento applica per Sig. Maurizio Merola la sanzione di mesi (2) due di inibizione, calciatore: Vittorio Cardillo, la squalifica per (1) una giornata di gara, dirigente accompagnatore sig. Alfredo Esposito, la sanzione di mesi (1) uno di inibizione; per la società Asd Futsal Anгри C5 la sanzione dell'ammenda di euro 200,00.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 180**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.**

**Proc.5950/727pfi18-19/CS/ps dell'8.11.2019.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Silvio Mauriello n.21.07.1994, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Fulgor Sangiorgio, per rispondere della violazione degli artt.1bis comma 1, art.3 comma 1 ed al quale è applicabile l'art.19 comma 4 del CGS.; per aver colpito con un calcio da dietro – con l'intento di farlo cadere – il direttore di gara al termine dell'incontro Fulgor San Giorgio / Real Anacapri el 4.11.2018 (1^ categoria), rendendosi in tal modo protagonista di "condotta violenta e di natura offensiva nei confronti del direttore di gara".**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il tesserato dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive. La società Asd Fulgor Sangiorgio, nonché il calciatore sig. Silvio Mauriello, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Silvio Mauriello dieci (10) giornate di squalifica. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sig. Silvio Mauriello la squalifica per (10) giornate di gara, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Fulgor Sangiorgio. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC. 200

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco.

Proc.8453/282pfi19-20/MDL/ps del 9.01.1969 (Campionato Regionale Eccellenza).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. D'Errico Rocco n.25.05.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Frattamaggiore Calcio, per la violazione degli art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2, 21 commi 2 e 3 del C.G.S. vigente, anche in relazione all'art.7, comma 1 dello Statuto Federale; calciatore: Roghi Salvatore n.21.07.1995, (gara del 15.09.2019), per violazione degli artt..4, comma 1 e 2 comma 1 e 2 , 21 commi 2 e 3 del C.G.S.; dirigente accompagnatore: sig. Auletta Biagio (1 gara), della società Asd Frattamaggiore Calcio, per la violazione di cui all'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, 21 commi 2 e 3, anche in relazione agli art.7 comma 1 dello Statuto Federale, 61 delle NOIF; la società Asd Frattamaggiore Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Frattamaggiore Calcio nonostante fosse in corso di squalifica come da decisione del G.S.T. – C.U.130 del 30.05.2019 ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Auletta Biagio. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Frattamaggiore Calcio ed il suo presidente Sig. D'Errico Rocco, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Roghi Salvatore tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente D'Errico Rocco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Frattamaggiore Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 500,00 di ammenda. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere improcedibile il deferimento per violazione dell'art.125 comma 2 C.G.S., come sostenuto dalla difesa. Invero a seguito dell'iscrizione del 10/10/2019, l'avviso di conclusione delle indagini recante data 12/11/2019, veniva notificato il 19/11/2019. A far data dal 19/11/2019, quindi, correva il termine di 15 giorni ex art. 123 comma 1 CGS, che è scaduto il 4/12/2019. Il successivo termine ex art. 125 comma 2 quindi, entro il quale sarebbe dovuto intervenire il deferimento, scadeva il giorno 03/01/2020, ovvero 30 giorni dal 4/12/2019, recando, data del 9/01/2020, il deferimento dev'essere dichiarato improcedibile, con ogni provvedimento consequenziale. Manda alla segreteria per gli adempimenti.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 febbraio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**